



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

al Decreto n. 1577 /DecA/ 31 del 15.06.2021

Direttive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità di acquacoltura.

1. Finalità, definizioni, ambito di applicazione e funzioni amministrative

1.1. In esecuzione di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 64/16 del 2 dicembre 2016, nelle more della definizione del Piano regionale per le zone allocate per l'acquacoltura di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3/26 del 22 gennaio 2020, le presenti Direttive disciplinano le procedure relative al rilascio di nuove concessioni demaniali di specchi acquei per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura e di ampliamento della superficie degli specchi acquei già in concessione per la stessa finalità.

1.2. Ai fini delle presenti Direttive, per acquacoltura si intende l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

1.3. Si definisce imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse. Si considera, altresì, imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura, come definita al punto 1.2.

1.4. Le presenti Direttive regolano i procedimenti relativi alla produzione di pesci, crostacei, molluschi, echinodermi, tunicati, spugne e alghe, in ambienti confinati e controllati dall'uomo.

1.5. Le presenti Direttive si applicano, per analogia, anche ai procedimenti volti alla concessione di specchi acquei per l'allevamento di novellame di organismi acquatici (pesci, crostacei, echinodermi etc.) e per la raccolta da banchi naturali di molluschi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

1.6. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle concessioni per finalità di pesca e acquacoltura di cui al D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 sono svolte dal Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale sulla base delle disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L.R. 29.5.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)".

1.7. Il rilascio della concessione avviene tramite procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di mutuo riconoscimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di trasparenza, di libertà di stabilimento in un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

1.8. La procedura di rilascio della concessione può essere avviata su istanza di parte o ad iniziativa dell'Amministrazione, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico.

1.9. L'affidamento delle concessioni demaniali per finalità di acquacoltura, ai sensi dell'art. 4 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii), avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, mentre risulta escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo decreto legislativo, salvo per le disposizioni espressamente richiamate nelle presenti Direttive.

2. Condizioni generali

2.1. Fino all'approvazione del Piano regionale per le zone allocate per l'acquacoltura, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3/26 del 22.01.2020, l'individuazione del sito per il quale si richiede la concessione dovrà rispettare le seguenti condizioni imposte dalle Direttive di cui alla stessa Deliberazione:

- deve essere evitato il posizionamento di nuovi impianti di acquacoltura in specchi di mare antistanti spiagge o altri siti di rilevante valenza turistica ad una distanza inferiore a 1 km dalla linea di costa;
- deve essere evitato il posizionamento di impianti di piscicoltura a distanza inferiore a 1 km da altri impianti di acquacoltura. Nuovi impianti di molluschicoltura devono essere posizionati a distanza di almeno 300 m da altri impianti di molluschicoltura e ad almeno 1 km da impianti di piscicoltura;
- gli impianti di piscicoltura intensiva possono essere posizionati a una batimetrica non inferiore a 30 m, salvo che lo studio dimostri che le caratteristiche dello specchio acqueo preso in considerazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

possano garantire la mitigazione dell'impatto che può venirsi a creare a causa dell'alta concentrazione di biomassa presente negli impianti.

2.2. Qualora l'intervento che si vuole realizzare abbia caratteristiche tali da farlo rientrare nell'ambito di applicazione della Valutazione di impatto ambientale (VIA) o della Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, il richiedente, al fine di ridurre i tempi della procedura, potrà contestualmente avviare l'idoneo procedimento presso il competente servizio regionale.

2.3. Analogamente, qualora lo specchio acqueo ricada all'interno di aree protette dei siti della Rete Natura 2000, il richiedente, al fine di ridurre i tempi della procedura, potrà contestualmente avviare il procedimento di Valutazione di incidenza ambientale (VincA) presso il competente servizio regionale.

2.4. Nel caso di specchi acquee per la produzione/stabulazione di molluschi bivalvi vivi, sia nel caso di istanza di parte che di iniziativa dell'Amministrazione, qualora lo specchio acqueo non risulti già classificato, prima dell'avvio dell'attività di produzione per il consumo umano ed entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione demaniale dello specchio acqueo, il soggetto cui è rilasciata la concessione deve avviare il relativo procedimento di classificazione delle acque secondo la normativa vigente, con oneri a proprio carico. Il mancato adempimento di tale obbligo può essere motivo di decadenza della concessione.

2.5. Il concessionario è tenuto ad entrare in attività entro sei mesi a decorrere dal rilascio del titolo concessorio o, nel caso di produzione/stabulazione di molluschi bivalvi vivi, entro sei mesi a decorrere dalla determinazione di classificazione delle acque. Il mancato adempimento di tale obbligo può essere motivo di decadenza della concessione.

2.6. Fino all'approvazione del Piano regionale per le zone allocate per l'acquacoltura, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3/26 del 22 gennaio 2020, la richiesta di ampliamento di superficie di uno specchio acqueo già in concessione non potrà essere fatta per più di una volta nel corso della durata della concessione e non potrà riguardare un'area superiore al 50% dell'area già concessa. In questa fattispecie di istanza, l'avviso pubblico non dovrà prevedere l'invito a presentare eventuali domande concorrenti.

2.7. Nel caso il concessionario intenda svolgere nello specchio acqueo in concessione l'attività di raccolta di novellame, dovrà avviare il procedimento autorizzativo ai sensi del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 28 aprile 1997, n. 639.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

3. Requisiti richiesti per l'ammissione dell'istanza di concessione

3.1. Ai fini del rilascio della concessione demaniale per acquacoltura, possono presentare istanza i soggetti che esercitino attività di impresa ittica ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 e che siano in possesso dei seguenti requisiti.

a. Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per quanto applicabile;
- insussistenza di una delle misure di prevenzione previste dal libro 1, Titolo 1, Capo 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, secondo gli effetti di cui agli articoli 67, 83 e 84 del medesimo decreto legislativo;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili se assoggettati agli obblighi di assunzioni di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
- non essere incorsi, nei 5 anni antecedenti la data dell'istanza o della pubblicazione dell'avviso, in una procedura di decadenza da una concessione demaniale per le motivazioni di cui all'articolo 47 del Codice della Navigazione (CdN);
- non aver avuto, nel biennio antecedente la data dell'istanza o della pubblicazione dell'avviso, condanna per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali, di cui all'art. 1161 del CdN;
- se concessionari di altri beni demaniali assentiti dal Servizio Pesca e acquacoltura, essere in regola con gli adempimenti previsti dall'atto di concessione con particolare riferimento al pagamento dei canoni e all'invio delle statistiche del pescato, o di produzione nel caso di acquacoltura;
- non essere soggetti nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale abbia maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi dieci anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che prevedano la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. Il requisito si applica anche con riferimento ai relativi rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori. L'accesso alla procedura di concessione è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente alla domanda di concessione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

- non risultare impresa già in difficoltà alla data di presentazione della richiesta di concessione secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

b. Requisiti di professionalità:

- L'iscrizione nel Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A. per il ramo di attività corrispondente all'attività da svolgere, Sezione A (acquacoltura, silvicoltura, pesca), Divisione 03 (Pesca e acquacoltura), ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia.
- Per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.
- Nel caso la richiesta sia finalizzata alla raccolta da banchi naturali in acque interne, il possesso di licenza di pesca di categoria A.

3.2. Il soggetto proponente deve dimostrare di disporre delle competenze professionali, tecniche e organizzative e capacità finanziarie adeguate per lo svolgimento dell'attività.

3.3. La proposta di occupazione e uso dello specchio acqueo deve risultare chiara, coerente e compatibile coi vincoli presenti nell'area.

3.4. Il proponente deve dimostrare di aver individuato un approdo per lo sbarco del prodotto e per l'ormeggio della/e imbarcazione/i utilizzata/e per l'attività. Qualora questo comporti l'acquisizione di beni demaniali marittimi, il soggetto deve includere nella richiesta di concessione demaniale anche l'area e/o lo specchio acqueo necessari.

4. Istanza di concessione

4.1. L'istanza di concessione deve essere presentata tramite il Modello D1, compilato con l'utilizzo dell'applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID) e deve indicare l'uso che si intende fare del bene e la durata della concessione richiesta.

4.2. Il richiedente deve trasmettere il file .xml dell'avvenuto caricamento del rilievo sul sistema, unitamente alla stampa del Modello D1 in bollo firmata dal rappresentante legale dell'impresa richiedente e, per quanto riguarda i quadri tecnici, firmata da un professionista abilitato.

4.3. All'istanza deve essere allegata:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

- a) Documentazione amministrativa: Dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal rappresentante legale della società, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, specifici e di professionalità di cui al paragrafo 3.
- b) Documentazione tecnica, redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale di riferimento:
1. stralcio cartografico di inquadramento territoriale con l'indicazione dell'area oggetto d'interesse;
 2. planimetria in scala adeguata dello specchio acqueo richiesto in concessione con indicata l'eventuale superficie occupata dall'impianto e riportante una tabella con le coordinate dei vertici del poligono che delimita lo specchio acqueo, espresse sia come coordinate piane nel sistema Gauss-Boaga che geografiche nel sistema WGS84;
 3. relazione tecnico-illustrativa dell'attività che si intende svolgere nello specchio acqueo riportante anche la descrizione delle eventuali opere che si intendono realizzare, l'indicazione dell'approdo individuato per lo sbarco del prodotto e per l'ormeggio della/e imbarcazione/i utilizzata/e per l'attività, di eventuali strutture a terra per lo stoccaggio e la lavorazione del prodotto.
 4. nel caso di realizzazione di impianti, elaborati grafici di dettaglio in scala adeguata delle opere da eseguire: vista planimetrica, viste prospettiche e particolari costruttivi.

4.4. Fino all'approvazione del Piano regionale per le zone allocate per l'acquacoltura, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3/26 del 22 gennaio 2020, all'istanza deve essere allegata una relazione tecnica, firmata da un biologo/agronomo o da professionalità equivalente, che attesti l'idoneità del sito prescelto sulla base delle caratteristiche del substrato, della trofia delle acque, delle caratteristiche correntometriche, in relazione all'attività e la produttività stimata dell'area richiesta; nel caso di realizzazioni di impianti di allevamento, indichi i range batimetrici e le distanze dalla costa e da altri eventuali impianti presenti e attesti nel sito d'interesse l'assenza di *Posidonia oceanica* e di eventuali altri vincoli di tipo ambientale o limitazioni all'utilizzo di altro genere, e infine contenga la descrizione dettagliata del ciclo produttivo, con l'indicazione delle specie che si intendono produrre.

4.5. L'istanza deve essere indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale - Servizio Pesca e Acquacoltura, all'indirizzo PEC



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

agricoltura@pec.regione.sardegna.it o secondo le modalità stabilite dall'Avviso pubblico nel caso in cui l'iniziativa sia avviata dall'Amministrazione.

5. Verifica della ammissibilità dell'istanza di concessione

5.1. Sia nel caso di procedura avviata ad istanza di parte che nel caso di procedura avviata ad iniziativa dell'Amministrazione, il Servizio verifica la regolarità formale dell'istanza, la corretta compilazione della dichiarazione autocertificativa e la completezza della documentazione allegata, e richiede le eventuali integrazioni documentali, anche di carattere tecnico, da presentare entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5.2. Il Servizio valuta la coerenza e la chiarezza della proposta d'utilizzo del bene, verificandone tra l'altro la compatibilità generale coi vincoli presenti nell'area.

5.3. Il Servizio valuta quindi la generale sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere l'istanza ammissibile, avuto riguardo in particolare alla tutela del preminente interesse pubblico nonché alla proficua utilizzazione del bene demaniale cui dev'essere preordinata la sottrazione all'uso collettivo del precitato bene.

5.4. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti di cui sopra, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al punto 5.1, il Servizio, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., respinge la domanda, archiviandola.

5.5. Il Servizio ha facoltà di richiedere il ridimensionamento della superficie di specchio acqueo richiesta in concessione, sulla base di valutazioni connesse alla integrazione dell'attività nel contesto territoriale in cui si va a inserire e/o alla congruità delle dimensioni dello specchio acqueo con il progetto d'impresa proposto.

5.6. Nel caso di istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta, il Servizio, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., respinge la domanda, archiviandola.

6. Avvio del procedimento ad istanza di parte

6.1. Qualora la manifestazione d'interesse per la concessione demaniale di uno specchio acqueo per finalità di acquacoltura derivi da una iniziativa di parte, nelle more della definizione del Piano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

regionale per le zone allocate per l'acquacoltura, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3/26 del 22 gennaio 2020, il Servizio pesca e acquacoltura, nella fase di preliminare valutazione della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere l'istanza ammissibile, descritta nel paragrafo 5, chiede i pareri preventivi della Capitaneria di Porto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna se in ambito di pertinenza della stessa, dell'Ente gestore nel caso di area marina protetta o parco nazionale o regionale e di altri eventuali soggetti competenti o che ritiene utile e opportuno coinvolgere in fase preliminare.

6.2. Qualora una delle amministrazioni di cui al punto 6.1 rilasci sull'istanza un parere negativo debitamente motivato che risulti non sanabile, il Servizio, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm., respinge la domanda.

6.3. Se la valutazione preliminare dell'istanza di cui al paragrafo 3 ha dato esito positivo e i pareri preliminari richiesti risultano tutti favorevoli, il Servizio Pesca e acquacoltura procede pubblicando sul sito www.regione.sardegna.it un avviso recante:

- una sintesi dell'istanza;
- l'invito a tutti gli interessati a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, eventuali osservazioni;
- l'invito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, eventuali domande concorrenti per finalità di acquacoltura, con le modalità di cui al paragrafo 4;
- i criteri di selezione da applicare per la valutazione comparata, in caso di presentazione di istanze concorrenti.

6.4. Il Servizio pubblica sul BURAS, sull'albo pretorio del/i comune/i interessato/i e sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto competente per territorio un avviso informativo dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

6.5. Se il sito d'interesse ricade in ambito di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l'Avviso informativo è pubblicato anche sull'albo pretorio di tale Autorità.

7. Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Amministrazione

7.1. Qualora siano individuati degli specchi acquei da destinarsi all'attività di acquacoltura da parte delle amministrazioni che hanno competenze in materia di pianificazione degli spazi di mare e del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

territorio, il Servizio pesca e acquacoltura pubblica un avviso per la loro assegnazione in concessione demaniale.

7.2. Nell'avviso sono specificate: lo/gli specchio/i acqueo/i da assentire in concessione, individuato/i tramite le coordinate piane Gauss-Boaga e geografiche WGS84 dei punti del/i poligono/i che lo/li delimita/no, la durata della concessione e le finalità produttive per le quali si intende assegnarlo/i.

7.3. L'avviso pubblico specifica i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di concessione e della documentazione a corredo, esplicita i requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati e i criteri di selezione per l'individuazione dell'operatore economico più idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla proficua utilizzazione della concessione.

7.4. L'avviso pubblico evidenzia, qualora esistenti, i vincoli e i condizionamenti all'esercizio delle specifiche attività da parte del concessionario e individua gli specifici obblighi previsti in capo ad esso. L'avviso precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dalle amministrazioni competenti a esprimere pareri o rilasciare nulla-osta, assensi, concerti comunque denominati.

7.5. L'avviso è pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione ad esso allegata, sul sito istituzionale della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it.

7.6. Un avviso informativo di avvenuta pubblicazione dell'avviso sul sito della Regione Sardegna è pubblicato sul BURAS, sull'albo pretorio del/i Comune/i interessato/i e sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto di competenza.

7.7. Se il sito ricade in ambito di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l'avviso informativo è pubblicato anche sull'albo pretorio di tale Autorità

7.8. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

7.9. L'avviso pubblico può contenere eventuali specificazioni e previsioni di dettaglio rispetto a quanto normato con le presenti Direttive.

8. Avvio della procedura di valutazione dell'istanza o di valutazione comparativa nel caso di più istanze concorrenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

8.1. Sia nel caso di procedimento avviato su istanza di parte che in seguito ad iniziativa dell'amministrazione, con avviso pubblico, il Servizio comunica a tutti i soggetti richiedenti la cui istanza sia stata ritenuta ammissibile, il termine (non inferiore a 30 giorni) entro cui presentare un Piano di gestione del bene che illustri le modalità di gestione della concessione e delle attività previste e contenga i dati e le informazioni necessari per l'effettuazione della valutazione dell'istanza.

8.2. Qualora vi siano più domande il Servizio procede alla valutazione comparata delle stesse nell'ottica di valutare quale soggetto offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale e si proponga di avvalersene per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

8.3. Il Piano di gestione è costituito complessivamente da massimo 30 fogli formato A4 ed è sottoscritto dal legale rappresentante della società richiedente e da un professionista abilitato.

8.4. Il Piano di gestione, la cui esposizione deve risultare chiara, coerente e completa, deve contenere le seguenti sezioni:

1. Programma di utilizzo

Descrizione delle modalità di utilizzo dello specchio acqueo nell'ottica di garantire l'interesse pubblico e la sostenibilità ambientale, con l'indicazione almeno dei seguenti elementi: specie che si intende produrre (allevare o raccogliere), tecnica di produzione che si intende adottare, ciclo produttivo, modalità di utilizzo degli spazi, modalità di eventuale approvvigionamento della materia prima, canali di commercializzazione individuati, produzione totale annua prevista, eventuali interazioni con altre attività economiche volte alla diversificazione dell'attività e all'incremento del valore aggiunto del prodotto (altri impianti di allevamento, attività di trasformazione del prodotto, attività agricole, turistiche, ecc), con l'indicazione se sono già in corso di attuazione o se per la loro realizzazione si ha già ricevuto un finanziamento.

2. Programma degli investimenti

Descrizione dettagliata degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare in relazione all'attività prevista e relativo cronoprogramma. In particolare, saranno indicati tutti gli investimenti materiali e immateriali connessi con l'attività quali, ad esempio: realizzazione di impianti, interventi di adeguamento e riqualificazione di impianti, strutture, mezzi (incluse



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

le imbarcazioni abilitate per l'esercizio dell'attività), attrezzature, classificazione delle acque nel caso della molluschicoltura, e altre spese necessarie per avviare l'attività. Nel piano degli investimenti sarà indicato anche il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi/impianti/attrezzature che il richiedente si impegna ad effettuare durante il periodo di concessione e il relativo cronoprogramma. Devono essere dettagliatamente indicati per singolo impianto, mezzo, attrezzatura gli interventi di manutenzione prevista, i tempi, i costi e i mezzi per effettuarla.

Il programma degli investimenti deve essere concretamente realizzabile, coerente con l'intervento proposto, con quanto riportato nelle altre sezioni del piano di gestione e con la durata richiesta per la concessione.

3. Assetto organizzativo del soggetto proponente.

Descrizione dell'organizzazione interna del soggetto richiedente, delle figure tecniche e amministrative e delle professionalità e competenze possedute o che saranno impiegate per l'espletamento delle attività.

Qualora il soggetto proponente sia un consorzio (inclusi i consorzi di cooperative e i consorzi stabili) o altro raggruppamento di imprese e/o cooperative, descrizione delle modalità di espletamento delle attività in capo ai differenti soggetti componenti il raggruppamento/consorzio, delle modalità di coordinamento tra i diversi soggetti e di coinvolgimento del relativo personale (lavoratori dipendenti, soci, addetti, ecc.).

4. Disponibilità di strutture, mezzi e attrezzature

Descrizione delle strutture, dei mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l'esercizio dell'attività) e delle attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività già nella disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda e indicazione delle risorse economiche a disposizione per far fronte agli investimenti previsti per l'avvio dell'attività.

5. Piano economico – finanziario

Descrizione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa attraverso la presentazione di:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

- analisi economico-finanziaria a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e delle coperture, certificato da un professionista abilitato¹, contenente il piano degli investimenti, con l'indicazione dei costi e dei relativi ammortamenti, la stima dei costi di gestione per i primi 3 anni di attività e l'analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata da simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;
- descrizione della capacità economico-finanziaria mediante documentazione comprovante la situazione economico-patrimoniale e, per le società già in esercizio, i bilanci relativi al biennio precedente.

Al fine della piena valutazione di questa sezione, devono essere indicati i riferimenti alla documentazione che giustifica la capacità dell'impresa di far fronte agli investimenti previsti (eventuali nulla osta di prestiti già ottenuti, finanziamenti già concessi da parte dell'autorità competente, estratti del conto corrente dell'impresa, ecc.) attraverso la dimostrazione della disponibilità di mezzi propri e mezzi di terzi destinabili allo scopo; gli stessi documenti devono essere allegati al piano. In particolare:

- nel caso l'impresa richiedente ricorra al credito bancario per il finanziamento del piano di gestione, dovrà essere fornita lettera della banca attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento o apposita deliberazione della banca attestante la concessione del finanziamento se già disponibile;
- qualora si ricorra invece all'apporto di mezzi propri diversi dall'autofinanziamento (cash-flow) dovrà essere fornita lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria dichiarata.

La copertura di parte del fabbisogno finanziario attraverso cash-flow generato dalla gestione attuale dell'impresa deve essere ampiamente giustificato e certificato da un professionista abilitato.

6. Ricadute occupazionali

¹ A riguardo si specifica che saranno presi in considerazione esclusivamente giustificazioni certe e attendibili di copertura degli investimenti previsti (es. nulla osta bancario alla concessione di un prestito). Non saranno presi in considerazione ipotesi di finanziamento non supportati da adeguati giustificativi (ad esempio ipotesi di partecipazione a bandi comunitari/nazionali/regionali, non supportati da adeguato atto di concessione dello stesso finanziamento)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

Descrizione della forza lavoro che il richiedente intende impiegare con l'indicazione del numero di addetti che verranno direttamente impiegati nell'attività di produzione connessa all'utilizzo dello specchio acqueo entro 24 mesi dalla stipula dell'atto di concessione e da mantenersi per almeno un biennio di attività. Dovranno essere indicate anche le previsioni di collaborazione con professionisti tecnici e/o amministrativi.

7. Integrazione con attività scientifiche

Descrizione delle iniziative di collaborazione scientifica con enti di ricerca o università che il proponente ha già avviato o intende avviare in relazione all'attività per lo svolgimento della quale ha richiesto la concessione demaniale.

8. Ecosostenibilità

Descrizione degli aspetti dell'iniziativa che presentino un carattere di innovazione o sperimentazione e/o prevedano metodi o pratiche di acquacoltura ecosostenibile (utilizzo di tecniche di acquacoltura biologica, utilizzo di materiali ecocompatibili, impianti a ridotto impatto visivo, utilizzo di imbarcazioni con motori ecologici, modalità di gestione dell'area che prevede la gestione ciclica dei rifiuti, iniziative che minimizzino l'inquinamento ambientale, ecc.).

9. Riqualficazione ambientale

Descrizione degli aspetti dell'iniziativa che prevedano la riqualficazione ambientale del sito interessato dall'iniziativa o siti limitrofi (pulizia e ripristino di aree degradate, recupero di attrezzi fantasma, ecc.).

8.5. La mancata realizzazione durante il periodo di concessione di quanto programmato nel piano di gestione può essere motivo di revoca della concessione demaniale.

9. Svolgimento della procedura comparativa.

9.1. La valutazione comparativa delle istanze è finalizzata a selezionare, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di mutuo riconoscimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, il richiedente che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene in concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

9.2. Nei procedimenti avviati ad istanza di parte, nel caso di mancata presentazione di domande concorrenti e, comunque, qualora vi sia una sola richiesta ritenuta ammissibile, o in caso di richiesta di ampliamento di specchio acqueo già in concessione, il Servizio, dopo la fase di pubblicazione dell'istanza, invita comunque il richiedente a presentare il Piano di gestione di cui al paragrafo 8, al fine di valutare la sussistenza delle garanzie per una proficua utilizzazione del bene demaniale richiesto in concessione e la commissione procede alla valutazione della proposta utilizzando i criteri di cui all'Allegato 2.

9.3. L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del soggetto la cui proposta avrà raggiunto il maggior punteggio, comunque pari o maggiore di 40, o, nel caso non vi siano più istanze concorrenti, dell'unico istante, a condizione che abbia raggiunto il punteggio minimo di 40 punti.

9.4. La commissione di valutazione delle istanze, costituita da un numero di tre o cinque componenti, è nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la pubblicazione dell'Avviso, dal Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura.

9.5. La valutazione è effettuata in base a quanto riportato nel piano di gestione e nella documentazione allegata all'istanza.

9.6. La commissione di valutazione procede alla comparazione delle istanze o alla valutazione della sola istanza utilizzando i criteri, i parametri, i coefficienti e i pesi indicati nella griglia di cui all'Allegato 2.

9.7. Per l'attribuzione dei punteggi si moltiplica il peso del criterio (A) per il valore del coefficiente attribuito (B), considerando il risultato sino alle prime due cifre decimali.

9.8. Il coefficiente relativo a ciascun sotto criterio può essere assegnato solo se sono rispettate tutte le condizioni previste nella relativa descrizione.

9.9. Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio, per un massimo di 100 punti complessivi.

9.10. Nel caso si verifichi una parità di punteggio si dovrà procedere con sorteggio pubblico.

9.11. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito in forma associata per la gestione del bene in concessione, il punteggio finale è incrementato nella misura del 10%.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

9.12. Il Servizio Pesca e acquacoltura ha la facoltà di effettuare verifiche della veridicità di quanto dichiarato nel Piano di Gestione, in particolare in relazione alle ricadute occupazionali dell'iniziativa, riservandosi il diritto di dichiarare la decadenza della concessione in caso di dichiarazioni mendaci.

10. Procedimento in conferenza di servizi

10.1. Una volta avvenuta l'aggiudicazione provvisoria, il Servizio procede alla verifica dei requisiti soggettivi in capo al soggetto assegnatario.

10.2. Il Servizio comunica al contempo al richiedente l'aggiudicazione provvisoria, con contestuale invito a presentare la dichiarazione autocertificativa allo sportello SUAPE competente per territorio per l'acquisizione definitiva della concessione demaniale, unitamente a tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività.

10.3. L'interessato procederà quindi ad avviare, presso il SUAPE, un procedimento in conferenza di servizi ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale n. 24/2016.

10.4. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare tutti gli enti comunque coinvolti nel procedimento e, in particolare:

- Capitaneria di Porto, per le competenze in merito alla sicurezza della navigazione ai sensi del Codice della Navigazione Marittima;
- Agenzia del Demanio, per quanto riguarda la proprietà demaniale e la misura del canone ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e la compatibilità con le esigenze del pubblico uso ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, qualora il sito ricada in ambito di competenza, per quanto riguarda la proprietà demaniale e la misura del canone ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, la compatibilità con le esigenze del pubblico uso ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, e le competenze di programmazione degli spazi portuali ai sensi della legge n. 84 del 1994;
- Agenzia delle Dogane, ai fini dell'autorizzazione di cui all'Art. 19 del Decreto Legislativo 8 Novembre 1990, n. 374;
- Servizio del Genio civile dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici competente per territorio, ai fini della valutazione dell'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

- Servizio valutazioni ambientali della RAS, sulla assoggettabilità a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale e/o di incidenza ambientale ai sensi del DPR 357/97;
- Servizio regionale tutela del paesaggio e vigilanza della RAS competente per territorio, ai fini del accertamento di compatibilità paesaggistica;
- Provincia o Città metropolitana, per l'autorizzazione all'immissione di manufatti in mare ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per effetto dell'art. 51, comma 2, lettera b della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 e ss.mm.;
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai sistemi di aggancio degli impianti e loro impatto sui fondali.

10.5. Gli enti partecipanti alla conferenza possono chiedere che l'interessato integri la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza.

10.6. In caso di esito favorevole della conferenza di servizi, prima dell'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, il SUAPE trasmette a tutti gli uffici coinvolti, attraverso la piattaforma regionale Sardegna SUAPE, la comunicazione della chiusura dei lavori della conferenza di servizi in forma semplificata oppure il verbale di chiusura della conferenza in forma simultanea. Tale documento costituisce il presupposto per il rilascio della concessione demaniale da parte del Servizio Pesca e acquacoltura, e per l'eventuale correlata sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

10.7. A seguito del rilascio della concessione demaniale e della sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, qualora previsto, il SUAPE procede all'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che costituisce, a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi.

11. Stipula della concessione

11.1. Al ricevimento del verbale di conclusione della conferenza di servizi, il Direttore del Servizio con propria determinazione chiude positivamente il procedimento e approva la concessione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

11.2. Il Servizio trasmette al richiedente la Determinazione di chiusura del procedimento, il Disciplinare della concessione, redatto in conformità a quanto previsto nello schema di cui all'Allegato 3, e comunica l'importo del canone per l'intera durata della concessione, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT, e l'importo della cauzione da corrispondersi a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti nel Disciplinare, che saranno inseriti nell'atto di concessione dello/degli specchio/i acqueo/i.

11.3. In seguito al pagamento del canone demaniale per l'anno in corso e alla costituzione della cauzione, il Servizio procede alla stipula dell'atto di concessione in forma pubblica o pubblico amministrativa.

11.4. Nel caso di concessioni di durata fino a 4 anni la determinazione di chiusura del procedimento di concessione di cui al punto 11.1 costituisce anche il provvedimento di concessione e viene emessa dopo il pagamento del canone, la costituzione del deposito cauzionale e la firma da parte del concessionario del Disciplinare della concessione.

11.5. La determinazione di conclusione del procedimento è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

12. Deposito cauzionale

12.1. Il soggetto istante prima della stipula dell'atto di concessione è tenuto a costituire un deposito cauzionale per un importo stabilito sulla base del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3016/DecA/62 del 30.11.2017, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Pesca e Acquacoltura, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il contratto di concessione.

12.2. La cauzione potrà essere versata scegliendo una tra le seguenti opzioni:

- in numerario, cioè con deposito in denaro nelle casse dello Stato, secondo le vigenti disposizioni, fermo restando il limite all'utilizzo del contante secondo la normativa vigente;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo come previsto dai regolamenti emanati dal Ministero



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessora

Allegato 1

dell'Economia e Finanza in applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

12.3. La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione ed essere valida fino alla scadenza della concessione e per ulteriori 12 mesi a partire dalla data di scadenza e, comunque, fino allo svincolo da parte dell'Amministrazione.

13. Canone demaniale

13.1. Per l'intera durata della concessione dovrà essere corrisposto un canone annuo calcolato sulla base delle misure unitarie previste dalla normativa vigente, sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione.

13.2. Le misure unitarie possono essere oggetto di modifica in seguito all'attuazione della procedura volta alla determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura e attività connesse, prevista dall'art. 1 della LR 20 marzo 2018, n. 9.

13.3. L'omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione può essere causa di decadenza del concessionario dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del CdN.

14. Durata della concessione

14.1. La concessione può avere una durata fino a 20 anni.

14.2. La durata della concessione deve essere commisurata al Piano di gestione del bene demaniale e, in particolare, al Piano degli investimenti.